



**LEGAMBIENTE**

# **LIBERIAMO IN ITALIA L'AUTOPRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI**

***Alleanza per una innovazione energetica che crea valore nei territori***

14 Aprile 2016

L'autoproduzione e distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili sono oggi al centro dell'interesse in tutto il mondo, per le opportunità che si stanno aprendo di innovazione nella gestione energetica grazie all'efficienza e alla riduzione dei costi delle tecnologie e delle reti. In Italia questa prospettiva ha grandi potenzialità perché permette di valorizzare le risorse rinnovabili riducendo l'uso della rete, perché si avvicinano produzione e consumi, e consentendo di soddisfare i fabbisogni di energia elettrica e di calore negli edifici e nei territori creando valore e nuova occupazione.

Ma questa prospettiva di investimento è davvero possibile nel nostro Paese? Al momento no, perché il quadro normativo è complicato e contraddittorio, addirittura penalizzante dopo la riforma delle tariffe elettriche, e arriva a vietare la distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili persino negli edifici e nei distretti produttivi. Salvo in alcuni Comuni delle Alpi dove, utilizzando una legge nata per le cooperative energetiche negli anni Venti, questa possibilità ha aperto a innovazioni nella gestione delle reti e nella produzione da fonti rinnovabili di grandissimo interesse e con riduzione dei costi in bolletta<sup>1</sup>. Eppure, proprio il drastico calo degli investimenti in nuovi impianti da fonti rinnovabili e la riduzione dei costi delle tecnologie dovrebbe convincere ad aprire spazi e opportunità nei territori.

L'idea di un'alleanza per l'autoproduzione nasce dalla volontà di spingere questa prospettiva integrandola profondamente nel territorio italiano, in modo da creare opportunità di innovazione che aiutino famiglie e imprese. Siamo consapevoli che questa prospettiva sarà forte se in grado di dare risposta alle due sfide che questo modello di generazione distribuita da fonti rinnovabili pone al sistema energetico. La prima riguarda le oscillazioni nella produzione da rinnovabili, dove queste innovazioni si devono candidare ad essere parte della soluzione attraverso una gestione integrata di impianti di produzione, accumulo, sistemi efficienti che

permette di offrire un efficiente servizio di bilanciamento e dispacciamento rispetto alla rete, capace di programmare immissioni e prelievi. La seconda sfida riguarda gli oneri di sistema, perché in una prospettiva di questo tipo si ridurrebbe la platea di chi partecipa alla spesa. Per questo serve trasparenza delle regole in modo da prevedere una partecipazione agli oneri di sistema legata al tipo di fonte utilizzata (è assurdo che paghino allo stesso modo l'autoconsumo di una raffineria e quello di un impianto solare, come avviene oggi) e un controllo dell'evoluzione degli oneri, in modo da essere pronti a eventuali interventi correttivi.

Di sicuro abbiamo bisogno di idee nuove per un cambiamento radicale del modello energetico come è quello dell'autoproduzione, perché distribuito e con molteplici protagonisti (i prosumer, ossia soggetti al contempo produttori e consumatori di energia elettrica), che può portare enormi vantaggi per un Paese come l'Italia, in termini di riduzione dei consumi energetici, importazioni di fonti fossili, emissioni inquinanti e climalteranti. La direzione nella quale guardare è quella di creare opportunità per l'autoproduzione, a beneficio di famiglie e imprese, e di produzione e distribuzione locale per i fabbisogni di edifici, imprese, Enti Locali. Perché in questa prospettiva si possono creare innovazioni con vantaggi che vanno anche oltre l'aumento della produzione da fonti rinnovabili, perché rendono possibili gestioni innovative degli impianti e delle reti che consentono di ridurre i consumi di gas nel riscaldamento e raffrescamento degli edifici (perché si spostano verso usi elettrici legati alle rinnovabili), e analogamente i consumi di carburanti nella mobilità attraverso una spinta al vettore elettrico, anche qui prodotto da rinnovabili.

Qui di seguito presentiamo alcune proposte con l'obiettivo di arrivare a definire una nuova cornice normativa che consenta di aprire ad innovazioni nelle forme di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. In particolare si è partiti dall'idea di semplificare e spingere l'autoproduzione da parte di famiglie e Enti locali, e in parallelo di aprire ad innovazioni nella distribuzione di energia elettrica all'interno degli edifici e dei distretti produttivi. La risposta ai problemi di oscillazione nella produzione da fonti rinnovabili può venire proprio da sistemi di distribuzione chiusi che, attraverso sistemi di accumulo, e una gestione attenta di impianti e sistemi efficienti, possono garantire contratti di immissione e prelievo stabili alla rete, a fronte dei quali possano beneficiare dell'esonero dal pagamento degli oneri di sistema.

Noi pensiamo che sia arrivato il momento di aprire un confronto pubblico e trasparente su queste sfide, sia a livello italiano che europeo, per come si inquadrano dentro la normativa sull'energia e sugli aiuti di Stato. Non è continuando a mettere barriere e tasse nei confronti dell'autoproduzione che si ferma una prospettiva che, oltre ad essere nell'interesse generale, è oramai anche competitiva come riconosciuto dalla Commissione Europea<sup>ii</sup>. Perché altrimenti la conseguenza sarà che sempre più utenze si staccheranno dalla rete. E' evidente che stiamo entrando in un mondo completamente nuovo e in costante evoluzione, positiva, grazie alla riduzione dei costi degli impianti da fonti rinnovabili, delle batterie di accumulo, delle tecnologie di gestione, e delle opportunità che si aprono nel mercato dei servizi di dispacciamento anche per sistemi nuovi da fonti rinnovabili<sup>iii</sup>. Si dovranno introdurre regole nuove per accompagnare questa prospettiva e si dovranno nel tempo verificare i risultati, per

accompagnare innovazioni e investimenti. Quello che è certo è che nel 2016 si dispone di tutte le competenze per rispondere agli allarmi lanciati dall'Autorità per l'energia sulla sicurezza del sistema, ma anche sulla riduzione delle risorse per gli oneri di sistema, se si aprisse all'autoproduzione. Sono questioni facilmente risolvibili dentro uno scenario davvero nuovo, nel quale si spostano i consumi verso il vettore elettrico, e dove si può (finalmente) ripensare la tassazione in funzione delle emissioni e dell'inquinamento prodotti. Insomma, è il momento di aprire in Italia a una innovazione energetica che guarda al futuro del Pianeta e che crea opportunità nei territori.

### **1) All'interno degli edifici deve essere consentita la distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili attraverso reti private.**

- La cessione dell'energia elettrica è regolata da contratti di vendita diretta tra privati sulla base di accordi bilaterali nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio.
- L'edificio può avere uno o più punti di connessione con la rete di distribuzione.
- La produzione elettrica deve essere da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento e integrata con sistemi di accumulo. Con il gestore di rete sarà definito un contratto di immissione in rete con individuazione di una tolleranza massima del 10%.

Le ragioni sono nella opportunità di promuovere innovazioni nella gestione energetica all'interno degli edifici, per ridurre consumi e costi, nella direzione promossa dalle Direttive europee (2010/31/UE, Energy Performance Building Directive).

Attraverso la produzione e distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili direttamente alle utenze poste all'interno dell'edificio, si possono spingere investimenti in tecnologie integrate (solare, efficienza, accumulo, ecc.) per elettricità e calore per il riscaldamento e raffrescamento.

Un sistema di questo tipo riduce il numero di scambi con la rete e l'oscillazione rispetto a produzione e consumi, attraverso il ruolo dell'accumulo e la possibilità di sottoscrivere contratti di prelievo e immissione programmabili.

Questi sistemi devono essere normati a livello nazionale, nell'ambito oggi consentito dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, e dovrebbero presentare le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi. Il nostro Governo e i parlamentari europei italiani dovrebbero sollecitare una modifica alla Direttiva per estendere anche alle utenze domestiche queste possibilità, oggi non previste.

### **2) Tra aziende limitrofe deve essere consentito lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili o in cogenerazione ad alto rendimento attraverso reti private.**

- La cessione dell'energia elettrica è regolata da contratti di vendita diretta tra privati sulla base di accordi bilaterali nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio.

-La produzione elettrica deve essere da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento e integrata con sistemi di accumulo. Con il gestore di rete sarà definito un contratto di immissione in rete con individuazione di una tolleranza massima del 10%.

-Queste fattispecie contrattuali valgono nei distretti produttivi, nelle aree artigianali e tra aziende limitrofe fino alla distanza massima di 1 km dai confini catastali.

Le ragioni sono nella opportunità di promuovere innovazioni nella gestione energetica delle imprese, promuovendo gestioni e produzioni condivise, per ridurre consumi e costi. Attraverso la produzione e distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili direttamente alle utenze poste in aree limitrofe, si riducono i costi per il sistema e si possono spingere investimenti oltre che negli impianti rinnovabili, anche nella gestione integrata dell'energia (elettricità e calore, efficienza, accumulo, ecc.).

Questi sistemi devono essere normati a livello nazionale, e dovrebbero presentare le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE. Un sistema di questo tipo riduce il numero di scambi con la rete e l'oscillazione rispetto a produzione e consumi, attraverso il ruolo dell'accumulo e la possibilità di sottoscrivere contratti di prelievo e immissione programmabili. In particolare consente di azzerare le eccedenze immesse nella rete pubblica da parte degli impianti da fonti rinnovabili e per la cogenerazione di dare la necessaria simmetria fra utenze elettriche e utenze termiche, che con la attuale disciplina invece non può essere raggiunta, visto che non si può avere più di una utenza elettrica<sup>iv</sup>.

### **3) Le amministrazioni pubbliche devono poter utilizzare la rete elettrica per lo scambio di energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili tra edifici di proprietà.**

-Gli Enti locali possono usufruire per gli impianti posizionati su edifici di loro proprietà del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili<sup>v</sup> e in cogenerazione ad alto rendimento a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e i punti di prelievo dell'energia scambiata con la rete ed esonerando tali sistemi dal pagamento degli oneri di rete e di sistema.

-Il meccanismo rimarrà in vigore per tre anni, per verificarne risultati, replicabilità, modifiche nella direzione della spinta all'efficienza energetica negli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e nella direzione promossa dalle Direttive europee (2010/31/UE, Energy Performance Building Directive).

Le ragioni sono nella opportunità per gli Enti Locali di promuovere innovazioni nella gestione energetica, per ridurre consumi e costi. Gli edifici pubblici sono infatti posti in luoghi diversi e spesso con caratteri tali da rendere impossibile, per caratteri storici e localizzazione, la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. Attraverso lo scambio sul posto tra le utenze dell'amministrazione si rendono possibili investimenti nelle fonti rinnovabili in edifici di proprietà di un Ente Locale che permettono di coprire i consumi di altri edifici. In questo modo diventa possibile realizzare impianti, anche in assenza di incentivi diretti, ma semplicemente usando la rete pubblica come vettore e esonerandoli dagli oneri di rete e di sistema.

#### **4) Le utenze domestiche devono poter beneficiare di vantaggi fiscali e semplificazioni nell'autoproduzione da fonti rinnovabili.**

-L'accesso al meccanismo dello scambio sul posto e' semplificato con conguaglio della produzione e dei consumi su base annuale.

-La semplificazione vale per utenze residenziali con impianti da fonti rinnovabili fino a 12kw di potenza installata.

-Il meccanismo rimarrà in vigore per tre anni, per verificarne risultati, replicabilità, modifiche nella direzione della spinta all'autoproduzione da parte delle utenze domestiche integrata con sistemi di accumulo piuttosto che con scambio di energia elettrica con la rete.

Le ragioni sono nella opportunità di aprire ad innovazioni energetiche che aiutano le famiglie a ridurre consumi e costi. Attualmente lo scambio sul posto risulta complesso da gestire per le famiglie, perché prevede una compensazione non quantitativa (tanto metto in rete, tanto prelevo) ma economica sulla base del costo dell'energia nei diversi momenti. Attraverso una semplificazione del regime di scambio sul posto per le famiglie, si rendono convenienti investimenti nella produzione da fonti rinnovabili ma anche nella riqualificazione energetica degli edifici, nell'utilizzo delle pompe di calore, nell'efficienza e nella mobilità elettrica.

#### **5) L'autoproduzione e la distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve poter beneficiare di vantaggi sugli oneri parafiscali in bolletta per i vantaggi ambientali che determina.**

-Gli oneri generali di sistema sono una componente imprescindibile di intervento per creare opportunità di intervento nell'autoconsumo la cui riduzione deve essere legata al tipo di fonte utilizzata e al vantaggio portato al sistema.

-Le esenzioni devono essere determinate con la massima trasparenza, articolate e motivate, nel rispetto dei principi stabiliti dall'Unione europea con le Linee Guida sugli aiuti di Stato.

-Attraverso la rimodulazione proposta si interviene sugli oneri di sistema, superando le attuali contraddizioni, attraverso una articolazione motivata sulla base dell'impatto ambientale delle diverse forme di autoconsumo. Le esenzioni dovrebbero valere per un periodo di cinque anni e prevedere verifiche annuali rispetto all'impatto determinato rispetto agli oneri generali di sistema.

#### **Per quanto riguarda la proporzione fra componente fissa e variabile**

-Almeno il 75% del gettito degli oneri di sistema deve provenire dalla componente variabile commisurata al prelievo di elettricità dalle reti.

Le ragioni sono nella spinta a investimenti nell'autoproduzione che possono trovare vantaggio da una fiscalità incentrata sulla parte variabile invece che su quella fissa. In questo modo si mantiene una convenienza economica per investimenti che puntano a ridurre il prelievo di energia.

#### **Per quanto riguarda la parte variabile soggetta a esenzione per l'autoconsumo:**

- Per gli impianti da fonti rinnovabili sotto i 20 kW è pari al 100% (come previsto dalla Legge 116/2014<sup>vi</sup>).
  - Per gli impianti da fonti rinnovabili sopra i 20 kW non incentivati è pari al 95%.
  - Per gli impianti da fonti rinnovabili che usufruiscono dello scambio sul posto o degli incentivi in conto energia è pari al 70%.
  - Per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento è pari al 70% degli oneri di sistema, se non godono dei certificati bianchi, altrimenti del 60%.
  - Per gli impianti alimentati da fonti fossili non cogenerativi è pari a 0% degli oneri di sistema.
- Le ragioni sono di tipo ambientale e nel differente impatto delle diverse forme di autoconsumo.

---

<sup>i</sup> Le cooperative energetiche hanno come riferimenti normativi il Decreto Legislativo 79/1999 (il cosiddetto Bersani, articolo 2, comma 2) e le delibere dell'Autorità per l'energia (ARG/elt 113/10). Queste cooperative erano rimaste attive anche dopo la nazionalizzazione dell'energia elettrica del 1962. Possono produrre e distribuire energia elettrica ai soci della cooperativa, per questa parte dell'energia prodotta sono esonerati dalle principali componenti degli oneri di sistema. In particolare quelle più interessanti come esperienze sono caratterizzate dalla proprietà degli impianti e dalla proprietà o affidamento della rete da parte dei Comuni, e quindi a un fortissimo legame con i territori.

<sup>ii</sup> Si veda il documento "Best practices on renewable energy self-consumption", del 15 Luglio 2015, dove sono individuate le migliori pratiche in materia di autoproduzione.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0141&from=EN>

<sup>iii</sup> In tutta Europa si sta andando nella direzione di coinvolgere le fonti rinnovabili e i sistemi di energy management nel mercato dei servizi di dispacciamento. In questo modo diventano competitivi servizi che mettono assieme impianti di accumulo e impianti in autoconsumo, per realizzare servizi di dispacciamento da vendere a Terna.

<sup>iv</sup> Cfr. Art. 5.1 Delibera 539/2015 dell'Autorità per l'energia elettrica e gas.

<sup>v</sup> Lo scambio sul posto altrove è regolato dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica 570/2012 in attuazione dell'articolo 2, comma 150, lettera a) della legge 244/2007.

<sup>vi</sup> 2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:

- a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
- b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
- c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.